

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 3019/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che proroga il regime all'importazione in vigore per alcuni prodotti di iuta originari del Bangladesh, dell'India e della Thailandia ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 3020/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, recante sospensione temporanea e parziale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni pesci 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 3021/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (*Merluccius bilinearis*) della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune (1980) ..... 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 3022/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi della sottovoce 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1980) ..... 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 3023/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana ..... 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 3024/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo (1980) ..... 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 3025/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1980) 19
- ★ Regolamento (CEE) n. 3026/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune (1980) 22

(segue)

Sommario (segue)

- ★ Regolamento (CEE) n. 3027/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1980) ..... 25
- ★ Regolamento (CEE) n. 3028/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4% (anno 1980) ..... 28
- ★ Regolamento (CEE) n. 3029/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che fissa per il 1980 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per taluni residui e ceneri di rame nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo ..... 31
- ★ Regolamento (CEE) n. 3030/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla fornitura di butteroil alla Repubblica federale islamica delle Comore a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 831/78 ..... 33
- ★ Regolamento (CEE) n. 3031/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla fornitura di butteroil agli organismi non governativi (ONG) a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 1769/77 ..... 34
- ★ Regolamento (CEE) n. 3032/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla fornitura di butteroil agli organismi non governativi (ONG) a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 831/78 ..... 35
- ★ Regolamento (CEE) n. 3033/79 del Consiglio, del 28 dicembre 1979, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia ..... 36

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3019/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

che proroga il regime all'importazione in vigore per alcuni prodotti di iuta originari del Bangladesh, dell'India e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che gli accordi sugli scambi di prodotti di iuta tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica dell'India e la Repubblica popolare del Bangladesh, d'altro lato, scadono il 31 dicembre 1979;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia relativa alle esportazioni thailandesi di filati di iuta nel Benelux scade anch'essa il 31 dicembre 1979;

considerando che, a seguito di tali accordi e intese, sono stati adottati il regolamento (CEE) n. 846/77 del Consiglio, del 25 aprile 1977, relativo al regime d'importazione di alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica dell'India <sup>(1)</sup>, il regolamento (CEE) n. 1393/77 del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativo al regime d'importazione di alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica popolare del Bangladesh <sup>(2)</sup>, il regolamento (CEE) n. 2463/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977, relativo al regime d'importazione nel Benelux di filati di iuta originari della Thailandia e che abroga il regolamento (CEE) n. 1278/77 <sup>(3)</sup>, il regolamento (CEE) n. 1617/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al regime di importazione nel Benelux di filati di iuta originari dell'India <sup>(4)</sup>; che questi regolamenti scadono anch'essi il 31 dicembre 1979;

considerando che sono in corso trattative e consultazioni tra la Comunità e questi tre paesi per giungere alla conclusione di nuovi accordi; che queste trattative e consultazioni non potranno essere concluse a tempo per consentire di mettere in vigore il 1° gennaio 1980 i regimi di importazione che ne risulteranno per la Comunità;

considerando che è pertanto opportuno prorogare per un breve periodo, a titolo transitorio, i regimi di importazione vigenti nel 1979 e fissare dei limiti quantitativi sufficienti per consentire di mantenere delle correnti di scambio naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il periodo di validità dei regolamenti (CEE) n. 846/77, (CEE) n. 1393/77, (CEE) n. 2463/77 e (CEE) n. 1617/79 è prorogato fino al 31 marzo 1980.

2. I quantitativi di prodotti, soggetti a limitazioni ai sensi dei regolamenti di cui al paragrafo 1, che potrebbero essere oggetto di contratti tra esportatori ed importatori per consegne da effettuare tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1980, saranno identici a quelli indicati negli stessi regolamenti per il 1979.

I quantitativi di prodotti in questione che potranno essere importati nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1 non devono superare la metà dei quantitativi di cui al paragrafo 2.

<sup>(1)</sup> GU n. L 104 del 28. 4. 1977, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 286 del 10. 11. 1977, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 12.

3. I quantitativi importati saranno contabilizzati sui limiti eventualmente stabiliti dai nuovi regimi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3020/79 DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 1979****recante sospensione temporanea e parziale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni pesci**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per taluni pesci gli apporti della flotta da pesca comunitaria non sono attualmente in grado di sopperire al fabbisogno dell'industria di trasformazione della Comunità;

considerando che, attese le predette difficoltà di approvvigionamento, è opportuno sospendere fino ad un livello del 9% i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i pesci in questione dal 1° gennaio al 30 giugno 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1980 i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati in allegato sono sospesi fino al livello del 9%.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. TUNNEY

## ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 03.01 B I h)	Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morrhua</i> o <i>Gadus callarias</i> ), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati alla trasformazione (a) (b)
ex 03.01 B I k)	Eglefini, freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati alla trasformazione (a) (b)
ex 03.01 B I q)	Naselli ( <i>Merluccius</i> sp. p.), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati alla trasformazione (a) (b)
ex 03.01 B II a) e B II b) 1	Filetti di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morrhua</i> o <i>Gadus callarias</i> ), freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)
ex 03.01 B II a) e B II b) 3	Filetti di eglefini, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)
ex 03.01 B II a) e B II b) 7	Filetti di naselli ( <i>Merluccius</i> sp. p.) freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)

(a) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezione fatta per pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa;
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati;
- selezionatura;
- etichettatura;
- condizionamento;
- refrigerazione;
- congelamento;
- surgelamento;
- scongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati per la vendita al minuto o alle aziende di ristoro.

La sospensione si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano.

(b) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3021/79 DEL CONSIGLIO**  
del 20 dicembre 1979

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (*Merluccius bilinearis*) della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune (1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di un volume di 2 000 tonnellate al dazio dell'8%; che è opportuno aprire, il 1° gennaio 1980, il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che, trattandosi di pesci non specificati nella nomenclatura statistica degli Stati membri, i dati relativi alle importazioni eventualmente forniti da questi ultimi non potrebbero essere considerati come sufficientemente precisi e rappresentativi per servire da base alla ripartizione di cui trattasi; che i dati parziali disponibili e le previsioni fatte dagli Stati membri permettono di valutare alle percentuali seguenti i relativi fabbisogni d'importazione dai paesi terzi durante il periodo contingente considerato:

Benelux	20,71,
Danimarca	17,94,
R. f. di Germania	12,41,
Francia	11,41,
Irlanda	0,29,
Italia	23,47,
Regno Unito	13,77;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi pesci, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la

prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80% del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 2 000 tonnellate per i naselli atlantici (*Merluccius bilinearis*) della sottovoce ex 03.01 B I q) della tariffa doganale comune.

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello dell'8%.

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. Una prima parte di 1 700 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, ammontano per gli Stati membri a:

Benelux	352,
Danimarca	305,
R. f. di Germania	211,
Francia	194,
Irlanda	5,
Italia	399,
Regno Unito	234.

2. La seconda parte di 300 tonnellate costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso

informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1980, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1980, ecceda il 20% del volume iniziale.

Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1980, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1980 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.



4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 8*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informato delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3022/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi della sottovoce 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i filetti congelati di merluzzi bianchi della sottovoce 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di un volume di 10 000 tonnellate al dazio dell'8%; che è opportuno aprire, il 1° gennaio 1980, il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle seguenti percentuali:

	1976	1977	1978
Benelux	0,90	2,09	2,31
Danimarca	0,49	1,38	2,04
R. f. di Germania	1,04	6,68	2,45
Francia	1,61	3,12	2,14
Irlanda	0	0	0
Italia	2,03	3,55	1,13
Regno Unito	93,93	83,18	89,93

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti durante il 1980, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	1,18,
Danimarca	2,70,
R. f. di Germania	6,31,
Francia	6,31,
Irlanda	0,01,
Italia	2,34,
Regno Unito	81,15;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80% del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale, proceda al prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua aliquota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò affinché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 10 000 tonnellate per i filetti congelati di merluzzi bianchi della sottovoce 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune.

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello dell'8 %.

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. Una prima parte di 8 300 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, ammontano per gli Stati membri a:

Benelux	98,
Danimarca	224,
R. f. di Germania	524,
Francia	524,
Irlanda	1,
Italia	194,
Regno Unito	6 735.

3. La seconda parte di 1 700 tonnellate costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierrebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1980, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1980, ecceda il 20 % del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1980 superiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1980, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1980 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1980, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle aliquote supplementari

da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro aliquote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

#### *Articolo 8*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3023/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

**che stabilisce talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni riguardanti alcuni aspetti esterni ed interni della politica comune in materia di pesca;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3153/78 <sup>(1)</sup> il Consiglio ha stabilito un certo numero di misure temporanee per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare per l'anno 1979 alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi che pescano nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana;

considerando che è necessario disciplinare in modo permanente le attività di pesca in questa zona per tutelarne le risorse ittiche;

considerando che l'industria di trasformazione situata nel territorio del dipartimento francese della Guiana dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che pescano nelle acque marittime di detto dipartimento; che occorre pertanto garantire la continuità delle attività di pesca delle navi che per contratto devono sbarcare le loro catture nel dipartimento in questione;

considerando che, nel quadro del volume totale delle catture autorizzate, la parte delle risorse ittiche non sfruttata dalle navi che sbarcano le loro catture nel dipartimento francese della Guiana deve essere assegnata ad altre navi straniere conformemente ai principi affermati alla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

considerando che, dato il volume limitato e variabile delle risorse ittiche delle acque non sfruttate dalle navi che sbarcano le loro catture nel dipartimento francese della Guiana, si ravvisa l'opportunità di assegnare tali risorse ad altre navi con decisioni annuali autonome;

considerando che per proteggere i gamberetti che non hanno raggiunto la grandezza regolamentare è necessario

vietare la pesca di queste specie nelle acque poco profonde per una determinata parte dell'anno;

considerando che per garantire la continuità delle attività di pesca nella zona in questione occorre adottare immediatamente il presente regolamento; che occorre pertanto adottare il regolamento a titolo provvisorio in base all'articolo 103 del trattato, lasciandone impregiudicato il successivo inserimento nella politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le navi battenti bandiera di un paese terzo, che per contratto devono sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana, sono autorizzate, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, a pescare gamberetti nella zona di pesca che si estende fino a 200 miglia nautiche, situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana ed oggetto della normativa comunitaria della pesca, fatte salve le condizioni fissate dal presente regolamento.
2. Le navi battenti bandiera di un paese terzo, che non sono obbligate per contratto a sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana, sono autorizzate, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, a pescare le specie di cui al punto 1 dell'allegato I entro i limiti quantitativi ivi fissati per la zona di cui al paragrafo 1, fatte salve le condizioni fissate dal presente regolamento.
3. Le attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 devono altresì essere soggette alle misure di conservazione e di controllo, nonché ad ogni altra disposizione relativa alla pesca nella zona di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 2

1. La pesca dei gamberetti nella zona di pesca di cui all'articolo 1 è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m dal 1° maggio al 31 dicembre 1980.
2. La pesca delle specie diverse dai gamberetti è autorizzata soltanto per le navi che utilizzano lenze di fondo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 374 del 30. 12. 1978, pag. 31.

*Articolo 3*

1. L'esercizio di attività di pesca nella zona di pesca di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione a nome della Comunità, nonché all'osservanza delle condizioni indicate in tale licenza.

Dette licenze sono rilasciate alle autorità del paese terzo interessato dietro sua domanda, nei limiti indicati ai paragrafi 2 e 3.

2. Per le catture delle specie diverse dai gamberetti, le licenze sono rilasciate per il numero massimo di navi fissato per ciascun paese al punto 2 dell'allegato I.

3. Per la pesca dei gamberetti possono essere rilasciate licenze:

- a) alle navi che per contratto devono sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana ed il cui numero per paese è fissato al punto 3 dell'allegato I. Queste licenze sono valide a decorrere dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 1980;
- b) a navi diverse da quelle di cui alla lettera a) sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese interessato ed approvato dalla Commissione; detto piano non può comportare un numero totale di giorni di mare per l'insieme delle navi indicate nel piano di pesca superiore al limite fissato al punto 4 dell'allegato I. Il numero massimo delle navi cui può essere rilasciata una licenza e il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente nell'ambito di un piano di pesca è fissato per paese al punto 5 dell'allegato I. La validità di ogni licenza rilasciata sulla base di un piano di pesca, è limitata al periodo di pesca previsto nel piano.

4. Nonostante il paragrafo 3, tutte le licenze rilasciate alle navi di un paese terzo cessano di esser valide appena si sia constatato l'esaurimento della quota di cui al punto 1 dell'allegato I.

La Commissione ne informa le autorità del paese interessato.

*Articolo 4*

1. Al momento del deposito della domanda di licenza presso la Commissione, sono fornite le seguenti informazioni:

- a) nome della nave,
- b) numero di immatricolazione,

- c) lettere e cifre esterne di identificazione,
- d) porto di immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) zona di pesca prevista,
- k) specie che si intendono pescare,
- l) periodo per il quale è chiesta la licenza.

2. Le licenze vengono rilasciate non prima di quindici giorni dal deposito della relativa domanda.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza.

4. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza per la pesca prevista all'allegato I devono comunicare dall'allegato II. Tali condizioni sono parte integrante della licenza.

*Articolo 5*

1. I capitani delle navi che sono in possesso di una licenza per la pesca prevista all'allegato I devono comunicare alla Commissione, tramite la stazione radio di cui al punto 4 dell'allegato II, le informazioni specificate nella licenza stessa.

2. Entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna operazione di pesca nella zona di cui all'articolo 1 devono essere trasmesse alla Commissione le relative copie delle pagine del giornale di bordo di cui al punto 3 dell'allegato II.

*Articolo 6*

Le autorità francesi prendono le misure atte a garantire l'applicazione del presente regolamento, ivi comprese le visite periodiche delle navi.

*Articolo 7*

In caso di infrazioni debitamente accertate, le autorità francesi segnalano immediatamente alla Commissione il

nome della nave di cui trattasi nonché le misure eventualmente messe in atto.

mento (CEE) n. 3153/78 è prorogata fino al 31 gennaio 1980.

*Articolo 8*

La validità delle licenze rilasciate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regola-

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

## ALLEGATO I

## 1. Diritti di pesca per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980:

*(quantitativi in t)*

a) Specie:	Gamberetti	
Paese:	Barbados:	25
	Guiana:	25
	Giappone:	65
	Corea:	125
	Suriname:	110
	Trinidad e Tobago:	25
	Stati Uniti d'America:	70
b) Specie:	Tonnidi	
Paese:	Giappone:	nessuna limitazione
	Corea:	nessuna limitazione
c) Specie:	Pesci diversi dai tonnidi	
Paese:	Venezuela:	nessuna limitazione

## 2. Numero di navi di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

Giappone:	5
Corea:	10
Venezuela:	6

## 3. Numero di navi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a):

Stati Uniti d'America:	59
Giappone:	22

## 4. Numero massimo di giorni di mare di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b):

Barbados:	227
Guiana:	227
Giappone:	590
Corea:	1 136
Suriname:	1 000
Trinidad e Tobago:	227
Stati Uniti d'America:	636

## 5. Numero massimo delle navi:                      Numero di navi autorizzate a pescare simultaneamente:

Barbados:	5	2
Guiana:	5	2
Giappone:	10	4
Corea:	18	7
Suriname:	15	6
Trinidad e Tobago:	5	2
Stati Uniti d'America:	10	4



## ALLEGATO II

## Condizioni speciali

1. La licenza di pesca deve essere conservata a bordo della nave.
2. Le cifre e lettere di registrazione della nave munita di licenza di pesca devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prora e su ciascun lato della sovrastruttura, nel punto più visibile.  

Tali cifre e lettere devono essere verniciate in un colore che spicchi su quello dello scafo o della sovrastruttura e non devono essere né cancellate, né modificate, né ricoperte, né altrimenti occultate.
3. È fatto obbligo di tenere un giornale di bordo nel quale devono essere indicati, dopo ogni operazione di pesca:
  - 3.1. i quantitativi catturati, espressi in kg e ripartiti per specie;
  - 3.2. la data e l'ora d'inizio e di fine dell'operazione di pesca;
  - 3.3. la posizione geografica al momento delle catture.
4. Ogni nave munita di licenza deve comunicare alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B) tramite la stazione radio di Caienna (indicativo di chiamata: FF), una serie di informazioni, secondo l'ordine seguente:
  - 4.1. al momento dell'ingresso nella zona di pesca delle 200 miglia nautiche dalle coste del dipartimento francese della Guiana, qui di seguito denominata «la zona»;
  - 4.2. al momento dell'uscita dalla zona;
  - 4.3. al momento dell'ingresso in un porto di uno Stato membro;
  - 4.4. al momento dell'uscita da un porto di uno Stato membro;
  - 4.5. ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso nella zona di cui al punto 4.1 o dalla data di uscita da un porto di cui al punto 4.4.
5. I messaggi trasmessi conformemente a quanto disposto nella licenza e secondo l'ordine fissato nel precedente punto 4 devono contenere, se del caso, i dati seguenti ed essere trasmessi nell'ordine precisato qui di seguito:
  - il nome della nave;
  - l'indicativo radio;
  - il numero della licenza;
  - il numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
  - l'indicazione del tipo di trasmissione tenendo conto di quanto disposto al precedente punto 4;
  - la data;
  - l'ora;
  - la posizione geografica;
  - i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie;
  - i quantitativi catturati dopo la comunicazione precedente espressi in kg e ripartiti per specie;
  - le coordinate della posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
  - i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in kg e ripartiti per specie;
  - il nome, l'indicativo di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave su cui è stato effettuato il trasbordo;
  - il nome del comandante.
6. Codice per la comunicazione delle specie detenute a bordo di cui al precedente punto 5:  
S: Gamberetti (Penaeidae)      R: altri  
Z: Tonni.
7. Se per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere comunicate dalla nave per la quale è stata rilasciata la licenza di pesca, il messaggio può essere trasmesso da un'altra nave per conto della prima.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3024/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo (1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo complementare allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese <sup>(1)</sup> prevede all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda l'esenzione di dazi doganali per la carta e il cartone per copertine, detti «kraftliner», e per gli altri tipi di carta e cartone delle sottovoci ex 48.01 C II e 48.01 F della tariffa doganale comune, originari del Portogallo; che, tuttavia, il beneficio dell'esenzione dei dazi doganali è limitato a massimali annui pari rispettivamente a 60 000 e a 2 000 tonnellate oltre i quali possono essere ristabiliti i dazi doganali residuali per ciascuno di questi prodotti sino alla fine dell'anno civile; che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari del Portogallo; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi doganali residuali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello della Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione dev'essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto,

ganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 le importazioni nella Comunità nella sua composizione originaria e l'Irlanda dei prodotti originari del Portogallo, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme previste nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4 gli Stati membri in questione informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione ha facoltà di ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali residuali.

4. Gli Stati membri in questione trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

<sup>(1)</sup> GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.

*Articolo 2*

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

## ALLEGATO

## Elenco dei prodotti la cui importazione è sottoposta a massimali nel 1980

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Volume del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
P 1	48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli: C. Carta e cartoni kraft: ex II. altri: — Carta e cartoni kraft per copertine, detti «kraftliner» (a)	48.01-14, 15, 21, 27, 31	60 000
P 2		F. altri	da 48.01-41 a 97	2 000

(a) Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, cosiddetti kraftliner, la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m<sup>2</sup> superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3025/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 20 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale; che questo volume deve, tuttavia, essere ridotto a 5 500 tonnellate al fine di tener conto delle importazioni abituali dai paesi dell'AELE che possono essere effettuate in esenzione da dazi doganali, in virtù degli accordi conclusi con tali paesi; che pertanto è opportuno aprire, il 1° gennaio 1980, il contingente tariffario in questione ripartendolo fra gli Stati membri;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle seguenti percentuali:

	1976	1977	1978
Benelux	11,17	13,70	9,33
Danimarca	1,33	0,97	0,93
R. f. di Germania	40,02	43,73	46,63
Francia	2,66	2,10	2,35
Irlanda	0	0	0
Italia	17,97	21,16	18,17
Regno Unito	26,85	18,34	22,59

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silicio du-

rante il 1980, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	11,33,
Danimarca	1,05,
R. f. di Germania	43,64,
Francia	2,34,
Irlanda	0,11,
Italia	19,09,
Regno Unito	22,44;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 95 % circa del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux,

tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 5 500 tonnellate di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. Una prima parte di 5 250 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, ammontano per gli Stati membri a:

	(in tonnellate)
Benelux	595,
Danimarca	55,
R. f. di Germania	2 291,
Francia	123,
Irlanda	6,
Italia	1 002,
Regno Unito	1 178.

3. La seconda parte di 250 tonnellate costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 5% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 2,5% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la terza aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1980, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1980, ecceda il 20% del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1980, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1980 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità d'imputazione alle loro aliquote. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per le particolari destinazioni prescritte si effettua applicando le disposizioni comunitarie in materia.

#### Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e

3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1980, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

#### *Articolo 8*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione, presentate in dogana, accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

#### *Articolo 9*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

#### *Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3026/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune (1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuale di 50 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale; che questo volume deve essere tuttavia ridotto a 15 000 tonnellate per tener conto delle importazioni tradizionali dai paesi dell'AELE che possono effettuarsi in esenzione dai dazi in virtù degli accordi conclusi con questi paesi; che è pertanto opportuno aprire, il 1° gennaio 1980, il contingente tariffario in questione ripartendolo tra gli Stati membri;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle seguenti percentuali:

	1976	1977	1978
Benelux	8,93	0,05	0,56
Danimarca	0	0	0
R. f. di Germania	69,78	72,56	73,13
Francia	0,01	0,04	0,07
Irlanda	0	0	0
Italia	8,15	13,96	13,62
Regno Unito	13,13	13,39	12,62

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-silico-manganese durante il 1980 la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	2,53,
Danimarca	0,04,
R. f. di Germania	72,10,
Francia	0,04,
Irlanda	0,03,
Italia	12,31,
Regno Unito	12,95.

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 95 % circa del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale me-



todo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 15 000 tonnellate di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune.

2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale.

3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

#### Articolo 2

1. Una prima parte di 14 250 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, ammontano per gli Stati membri a:

(in tonnellate)

Benelux	361,
Danimarca	5,
R. f. di Germania	10 274,
Francia	6,
Irlanda	5,
Italia	1 754,
Regno Unito	1 845.

2. La seconda parte di 750 tonnellate costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1980, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1980, ecceda il 20 % del volume iniziale.

Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1980, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1980 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

*Articolo 6*

Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di imputazione alle loro aliquote. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per le particolari destinazioni prescritte s'effettua applicando le disposizioni comunitarie in materia.

*Articolo 7*

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1980, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote da essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione, alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 9*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

*Articolo 10*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3027/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, la Comunità economica europea si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 3 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale; che questo volume deve essere tuttavia ridotto a 2 300 tonnellate per tener conto delle importazioni tradizionali dai paesi dell'AELE che possono effettuarsi in esenzione dai dazi in virtù degli accordi conclusi con questi paesi; che è pertanto opportuno aprire, il 1° gennaio 1980, il contingente tariffario in questione, ripartendolo fra gli Stati membri;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingente considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle seguenti percentuali:

	1976	1977	1978
Benelux	9,58	19,37	40,24
Danimarca	0,02	0,02	0,12
R. f. di Germania	32,31	24,93	27,61
Francia	3,74	8,23	6,52
Irlanda	0	0,02	0,05
Italia	31,17	40,75	12,51
Regno Unito	23,18	6,68	12,95

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del ferro-cromo durante il 1980, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue:

Benelux	18,59,
Danimarca	0,04,
R. f. di Germania	28,84,
Francia	5,83,
Irlanda	0,02,
Italia	31,22,
Regno Unito	15,45;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 95 % circa del volume contingente;

considerando che le aliquote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza dell'aliquota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 2 300 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.
2. Non sono imputabili sul contingente tariffario suddetto le importazioni del prodotto in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali in forza di un altro regime tariffario preferenziale.
3. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

#### Articolo 2

1. Una prima parte di 2 200 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo l'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, ammontano per gli Stati membri a:

	(in tonnellate)
Benelux	409,
Danimarca	1,
R. f. di Germania	634,
Francia	128,
Irlanda	1,
Italia	687,
Regno Unito	340.

2. La seconda parte, di 100 tonnellate, costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro — qual'è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al

prelievo di una seconda aliquota pari al 10% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1980, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, al 15 settembre 1980, ecceda il 20% del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1980, il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate al 15 settembre 1980 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità d'imputazione alle loro aliquote. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per le particolari destinazioni prescritte si effettua applicando le disposizioni comunitarie in materia.

*Articolo 7*

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1980, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto in questione, presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

*Articolo 9*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

*Articolo 10*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3028/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4% (anno 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per il ferro-cromo contenente in peso 4% o più di carbonio, la produzione è, in misura variabile, insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono soddisfare alla totalità del fabbisogno delle industrie utilizzatrici; che quindi è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per detto metallo, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per il periodo fino al 31 dicembre 1980, entro un nuovo contingente tariffario di volume adeguato; che per non compromettere l'equilibrio del mercato di questa ferro-lega e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e del soddisfacente approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, conviene fissare il volume contingente al livello provvisorio di 120 000 tonnellate per coprire il fabbisogno di importazione dai paesi terzi nel corso dei primi mesi dell'anno; che la fissazione di tale volume, basata su stime caute, non esclude successivi adeguamenti in funzione dell'evolversi della situazione; che, peraltro, conviene lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare le importazioni su detto volume soltanto a certe condizioni di destinazione;

considerando che per tale periodo contingente si prevedono alcune importazioni relativamente limitate di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4%; che è opportuno prevedere, a titolo temporaneo, l'estensione del beneficio del suddetto contingente tariffario a tali importazioni, limitandolo tuttavia al 20% del volume contingente, vista l'esistenza di una produzione comunitaria;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla

ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingente si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri assicurando tuttavia una certa compensazione agli Stati membri che accordano la preferenza, per il loro approvvigionamento, alla produzione comunitaria; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 109 600 tonnellate;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente;

che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve trasferire una percentuale considerevole alla riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 120 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 4% o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.
2. In questo periodo gli Stati membri sono autorizzati ad imputare su detto contingente tariffario, entro un limite del 20% delle aliquote ad essi attribuite o che prelevano dalla riserva in conformità degli articoli 2 e 3, le importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4%.
3. Le importazioni dei prodotti in questione che beneficiano già dell'esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.
4. Nei limiti di questo contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

#### Articolo 2

1. Una prima parte di 109 600 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1980, ammontano per questi Stati membri a:

	(in tonnellate)
Benelux	4 350,
Danimarca	20,
Francia	18 000,

R. f. di Germania	39 220,
Irlanda	10,
Italia	29 000,
Regno Unito	19 000.

2. La seconda parte, di 10 400 tonnellate, costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 – quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo – ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva – qualora sia stato applicato l'articolo 5 – è utilizzata in ragione del 90% o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10% della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la seconda aliquota, esso procede alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5% della propria aliquota iniziale.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90% o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 1° ottobre 1980, la parte non utilizzata della loro aliquota iniziale che eccede il 20% del quantitativo iniziale alla data del 15 settembre 1980. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° ottobre 1980 il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 settembre 1980 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote del prodotto in questione.

#### *Articolo 7*

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Entro il 5 ottobre 1980, essa informa gli Stati membri dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

#### *Articolo 8*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate.
3. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è constatato sulla base delle importazioni del prodotto in questione presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

#### *Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY



## REGOLAMENTO (CEE) N. 3029/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

che fissa per il 1980 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per taluni residui e ceneri di rame nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per evitare difficoltà di approvvigionamento per taluni residui e ceneri di rame e per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo, sono stati fissati contingenti quantitativi comunitari all'esportazione con regolamento (CEE) n. 3038/78 <sup>(3)</sup>; che questi contingenti valgono fino al 31 dicembre 1979;

considerando che, dopo consultazione del comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69, risulta necessario mantenere in vigore tali contingenti per il 1980;

considerando che occorre determinare il criterio di ripartizione;

considerando che le disposizioni concernenti il controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario <sup>(4)</sup>, si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il 1980 vengono istituiti i seguenti contingenti quantitativi comunitari all'esportazione:

N. della tariffa doganale comune	Descrizione delle merci	Quantità (in tonnellate)
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e leghe di rame	21 000
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e leghe di rame	28 400
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	5 600
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	2 250

*Articolo 2*

I contingenti fissati all'articolo 1 verranno ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

*Articolo 3*

Le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, ottenuti in applicazione del regime di perfezionamento attivo a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo <sup>(5)</sup>, sono imputate sull'aliquota dello Stato membro d'esportazione. Tuttavia, potranno essere accordate deroghe, per singoli casi, dietro parere del comitato di gestione, istituito dal regolamento (CEE) n. 1023/70.

Le esportazioni temporanee per lavorazione, trasformazione o riparazione in un paese terzo, ai sensi della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative al regime di perfezionamento passivo <sup>(6)</sup>, di prodotti destinati ad essere reimportati per il consumo nel territorio doganale della Comunità sono imputate sull'aliquota dello Stato membro di esportazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione, all'interno della Comunità, dei prodotti di cui all'articolo 1.

*Articolo 5*

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque entro il 31 dicembre 1980, le misure che devono essere adot-

tate allo scadere del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

---

REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/79 DEL CONSIGLIO  
del 20 dicembre 1979

relativo alla fornitura di butteroil alla Repubblica federale islamica delle Comore a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 831/78

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 830/78 del Consiglio, del 25 aprile 1978, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1978, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 831/78 del Consiglio, del 25 aprile 1978, relativo alla fornitura di grassi del latte nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1978 ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati <sup>(2)</sup>, prevede la costituzione di una riserva di 1 440 tonnellate di butteroil;

considerando che la Repubblica federale islamica delle Comore ha chiesto un aiuto alimentare in grassi del latte; che il suo fabbisogno giustifica un aiuto alimentare da parte della Comunità;

considerando che, per consentire l'utilizzazione effettiva dell'aiuto, occorre prevedere il finanziamento di talune spese d'inoltro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Alla Repubblica federale islamica delle Comore vengono assegnate 80 delle 1 440 tonnellate di butteroil previste a titolo di riserva dal regolamento (CEE) n. 831/78.

*Articolo 2*

Il finanziamento comunitario copre le spese d'inoltro fino al porto di sbarco.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

(1) GU n. L 115 del 27. 4. 1978, pag. 6.

(2) GU n. L 115 del 27. 4. 1978, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3031/79 DEL CONSIGLIO  
del 20 dicembre 1979

relativo alla fornitura di butteroil agli organismi non governativi (ONG) a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 1769/77

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1768/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi internazionali <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1769/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi internazionali <sup>(2)</sup>, prevede una riserva di 2 460 tonnellate di butteroil, aumentata di 300 tonnellate a seguito dell'annullamento dell'aiuto a favore della Repubblica del Burundi;

considerando che gli organismi non governativi (ONG) hanno presentato una domanda di aiuto alimentare in grassi del latte; che il loro fabbisogno giustifica un aiuto alimentare da parte della Comunità;

considerando che, per consentire l'utilizzazione effettiva dell'aiuto, occorre prevedere il finanziamento di talune spese d'oltro e di distribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Agli organismi non governativi (ONG) vengono assegnate 800 delle 2 460 tonnellate di butteroil previste a titolo di riserva dal regolamento (CEE) n. 1769/77, aumentate di 300 tonnellate a seguito dell'annullamento dell'aiuto a favore della Repubblica del Burundi.

*Articolo 2*

Il finanziamento comunitario copre le spese d'oltro fino al luogo di destinazione e le spese di distribuzione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. TUNNEY

<sup>(1)</sup> GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 7.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3032/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo alla fornitura di butteroil agli organismi non governativi (ONG) a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 831/78

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 830/78 del Consiglio, del 25 aprile 1978, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1978, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 831/78 del Consiglio, del 25 aprile 1978, relativo alla fornitura di grassi del latte nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1978 ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati <sup>(2)</sup>, prevede la costituzione di una riserva di 1 440 tonnellate di butteroil;

considerando che gli organismi non governativi (ONG) hanno presentato una domanda di aiuto alimentare in grassi del latte; che il loro fabbisogno giustifica un aiuto alimentare da parte della Comunità;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979.

considerando che, per consentire l'utilizzazione effettiva dell'aiuto, occorre prevedere il finanziamento di talune spese d'inoltro e di distribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Agli organismi non governativi (ONG) vengono assegnate 100 delle 1 440 tonnellate di butteroil previste a titolo di riserva dal regolamento (CEE) n. 831/78.

*Articolo 2*

Il finanziamento comunitario copre le spese d'inoltro fino al luogo di destinazione e le spese di distribuzione.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. TUNNEY

<sup>(1)</sup> GU n. L 115 del 27. 4. 1978, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 115 del 27. 4. 1978, pag. 8.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3033/79 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1979

che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni concernenti taluni aspetti esterni ed interni della politica comune della pesca;

considerando che la Comunità e il Regno di Norvegia hanno negoziato un accordo quadro sulla pesca;

considerando che la Commissione ha sottoposto all'approvazione del Consiglio tale accordo;

considerando che i pescherecci norvegesi sono autorizzati a pescare nella zona comunitaria sino al 31 dicembre 1979 ai sensi del regolamento (CEE) n. 587/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2227/79 <sup>(2)</sup>;

considerando che le consultazioni tenutesi fra la Comunità e la Norvegia d'una parte e fra la Comunità, la Norvegia e la Svezia dall'altra, sui reciproci diritti di pesca per il 1980 e sulla gestione di certe riserve comuni che si aggirano nelle acque dello Skagerrak e del Kattegat, non si sono concluse in tempo utile per permettere l'adozione, prima del 31 dicembre 1979, di un regime definitivo per la pesca di navi norvegesi nella zona di pesca della Comunità, conformemente alle conclusioni di dette consultazioni;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee base;

considerando che a norma dell'accordo sulla pesca del 1964 tra il Regno Unito e la Norvegia i pescherecci norvegesi sono autorizzati a pescare il palombo e lo squalo

elefante in determinate zone comprese tra 6 e 12 miglia nautiche dalle linee base del Regno Unito;

considerando che per evitare l'interruzione delle attività di pesca reciproche delle navi delle due parti nella zona di pesca dell'altra, è necessario che la Comunità adotti prima del 1° gennaio 1980 un regime provvisorio autorizzante la pesca delle navi norvegesi nella zona di pesca della Comunità dal 1° gennaio 1980;

considerando che, al fine di rispettare questa scadenza, è necessario stabilire queste misure a titolo provvisorio in base all'articolo 103 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico, del Mare di Labrador, dello stretto di Davis, della baia di Baffin e dell'Oceano Atlantico a nord del 43° 00' N sono autorizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1980 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate almeno 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le acque territoriali degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:

- a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee base danesi;
- b) la pesca al palombo ed allo squalo elefante è autorizzata nelle zone definite nell'allegato II.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 81 del 31. 3. 1979, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 257 del 12. 10. 1979, pag. 3.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.
2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato III.
3. Le navi di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che svolgono attività di pesca nella suddivisione CIEM III a), trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV. Queste informazioni devono essere trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.
4. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

*Articolo 3*

1. La pesca nella divisione CIEM XIV e nella zona NAFO 1 sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.
2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze non superi 13 per la pesca all'ippoglosso nero ed al sebasto marino e 26 per la pesca al gambero boreale.
3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.
4. Le licenze possono essere annullate per emetterne di nuove, l'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione.
5. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 587/79, che sono valide sino al 31 dicembre 1979, rimarranno valide sino al 31 gennaio 1980 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità norvegesi.

*Articolo 4*

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

- a) nome del peschereccio;
- b) numero d'immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione;
- d) porto d'immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

*Articolo 5*

La pesca alla molva, alla molva blu, al brosmio, all'ippoglosso nero, all'ippoglosso e al sebasto marino, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della «lenza lunga» (palangresi).

*Articolo 6*

L'utilizzo di reti a strascico e con cianciole per la cattura di specie pelagiche è proibito nello Skagerrak dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica.

*Articolo 7*

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri attuano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche ai pescherecci.

*Articolo 8*

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome del peschereccio e le eventuali misure adottate.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. LENIHAN

ALLEGATO I  
Contingenti di pesca

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (in tonnellate)
Sgombro	CIEM IV e Skagerrak	10 000
	CIEM VI a) <sup>(1)</sup> + VII d), e), f), h)	22 000
Suro	CIEM IV, VI a) VII d), e), f), h)	2 500
Spratto	CIEM IV Skagerrak <sup>(2)</sup>	53 000 6 000 <sup>(3)</sup>
Merluzzo	CIEM IV Skagerrak <sup>(2)</sup>	3 000 250 <sup>(3)</sup>
Eglefino	CIEM IV Skagerrak <sup>(2)</sup>	1 500 200 <sup>(3)</sup>
Merluzzo carbonaro	CIEM IV e Skagerrak <sup>(2)</sup>	6 000
Merlano	CIEM IV Skagerrak <sup>(2)</sup>	1 700 200 <sup>(3)</sup>
Passera	CIEM IV Skagerrak <sup>(2)</sup>	500 100 <sup>(3)</sup>
Cicerello, merluzzo norvegese e melù	CIEM IV	25 000 <sup>(4)</sup>
Melù	CIEM II, VI a) <sup>(2)</sup> , VI b) VII <sup>(5)</sup> , XIV	62 000
Molva, molva blu e brosmio	CIEM IV, VI, VII	10 000
Palombo	CIEM IV, VI, VII	6 200 <sup>(6)</sup>
Squalo elefante <sup>(7)</sup>	CIEM IV, VI, VII	400 <sup>(6)</sup>
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	500
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO 1 <sup>(8)</sup> CIEM XIV	1 250 1 250 <sup>(9)</sup>
Ippoglosso nero e sebaste marino	NAFO 1, CIEM XIV	900
Ippoglosso	NAFO 1, CIEM XIV	100
Altre specie	CIEM IV	2 500

<sup>(1)</sup> A nord del 56°30' N.

<sup>(2)</sup> Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.

<sup>(3)</sup> Da ridurre dai quantitativi presi al di fuori della zona di pesca comunitaria.

<sup>(4)</sup> Di cui il solo cicerello per non più di 25 000 t, o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 20 000 t.

<sup>(5)</sup> Ad ovest del 12° 0.

<sup>(6)</sup> Questo contingente non include le prede catturate nelle zone di cui all'allegato II.

<sup>(7)</sup> Fegato di squalo elefante.

<sup>(8)</sup> A sud del 68° N.

<sup>(9)</sup> Solo pesca sperimentale.



---

**ALLEGATO II****Zona compresa tra 6 e 12 miglia dalle linee base del mare territoriale del Regno Unito**

- a) *Pesca al palombo*: le zone che si estendono da una linea in direzione ovest di Ard an Runair (North Uist) a nord fino ad una linea in direzione est di Start Point (Orkney), comprese le zone intorno alle isole Flannan e Shetland ed alla Fair Isle ed alle isole al largo del gruppo di St Kilda, North Rona e Sulisker, Sule Skerry e Stack Skerry.
- b) *Pesca allo squalo elefante*: le stesse zone fissate per il palombo, nonché la zona compresa tra una linea in direzione ovest del Mull of Oa (Islay) e una linea in direzione ovest di Ard an Runair.

---

**ALLEGATO III**

1. I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca.
  - 1.1. I quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
  - 1.2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca;
  - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
  - 1.4. il sistema di pesca utilizzato.
2. Per le attività di pesca effettuate entro la zona di gestione comune della Comunità e del Canada nella zona statistica NAFO 0 + 1 deve essere usato il seguente giornale di bordo.

GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA ZONA NAFO 0 + 1

Nome della nave		Data		Posizione a mezzogiorno (GMT)								
Numero esterno di identificazione		Giorno	Mese	Anno	Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO 09					
Numero della licenza comunitaria		Numero della licenza canadese										
Ora di inizio dell'operazione (GMT)	Ora di fine dell'operazione (GMT)	Ore di pesca effettuate	Profondità (m)	Posizione all'inizio dell'operazione			Am-piezza delle maglie					
				Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO						
				Tipo di attrezzatura	Numero delle reti o delle lenze alate							
Catture ripartite per specie (in kg di peso arrotondato)												
					Mer-luzzo (101)	Scorfano di Norvegia (103)	Ippo-glosso nero (118)	Ippo-glosso (120)	Pesce sorscio (168)	Lupo marino (188)	Mor-mora (340)	Gamberi (639)
					conservati							
					rigettati in mare							
					conservati							
					rigettati in mare							
					conservati							
					rigettati in mare							
					conservati							
					rigettati in mare							
					conservati							
					rigettati in mare							
					conservati							
					rigettati in mare							
				Totale parziale per la giornata								
				Totale per il viaggio								
				Pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana (espresso in kg di peso vivo)								
				Pesce lavorato oggi per la polverizzazione (espresso in kg di peso vivo)								
				TOTALF								
Osservazioni								Firma del comandante				

## ALLEGATO IV

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenziario per la loro trasmissione sono i seguenti:
  - 1.1. Ad ogni entrata della nave:
    - 1.1.1. nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità sottoposte alla giurisdizione degli stessi Stati membri in materia di pesca e
    - 1.1.2. nella parte delle sezioni 0 e 1 definite dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca o Canada:
      - a) gli elementi indicati al punto 1.4;
      - b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in kg e ripartiti per specie;
      - c) la data e la sezione NAFO o divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno, basta una sola comunicazione della prima entrata.
  - 1.2. Ad ogni uscita della nave:
    - 1.2.1. dalla zona di cui al punto 1.1.1:
      - a) gli elementi indicati al punto 1.4;
      - b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
      - c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
      - d) la divisione CIEM o la sezione NAFO in cui sono state effettuate le catture;
      - e) i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi, trasportati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo;
      - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi, di ogni specie sbarcata in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.
    - 1.2.2. dalla zona di cui al punto 1.1.2, previa comunicazione dell'uscita con almeno 48 ore di anticipo:

le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f),

      - g) i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente.
  - 1.3. Ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2:
    - a) gli elementi indicati al punto 1.4;
    - b) i quantitativi catturati di ciascuna specie espressi in chilogrammi successivamente alla comunicazione precedente;
    - c) la divisione CIEM o la sezione NAFO in cui sono state effettuate le catture;
  - 1.4.
    - a) il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante;
    - b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza;
    - c) il numero di serie della trasmissione;
    - d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio;
    - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
  - 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. Nome della stazione radio	Segnale di chiamata
Skagen	OXP
Blåvand	OXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Oban	GNE
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Prins Christians Sund	OZN
Julianehåb	OXF
Godthåb	OXI
Holsteinsborg	OYS
Godhavn	OZM
Thorshavn	OXJ
Velferdsstasjon Færingerhamn	22239
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

} Central Godthåb

4. Forma delle comunicazioni relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2. Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave;
- l'indicativo radio;
- le lettere e cifre di identificazione esterna;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
- gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio, all'entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: IN;
  - messaggio, all'uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2: OUT;
  - messaggio settimanale: WKL;
- la posizione geografica;
- la divisione CIEM o la sezione NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca;

- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie usando il codice di cui al punto 5;
- la divisione CIEM o la sezione NAFO in cui sono state effettuate le catture;
- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il nome del comandante;
- i quantitativi, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, rigettati in mare dopo la comunicazione precedente, valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2.

5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- A: gambero boreale (*Pandalus borealis*)
  - B: nasello (*Merluccius merluccius*)
  - C: ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*)
  - D: merluzzo (*Gadus morrhua*)
  - E: eglefino (*Meglanogrammus aeglefinus*)
  - F: ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*)
  - G: Sgombro (*Scomber scombrus*)
  - H: suro (*Trachurus trachurus*)
  - I: pesce sorscio (*Coryphaenoides rupestris*)
  - J: merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*)
  - K: merlano (*Merlangus merlangus*)
  - L: aringa (*Clupea harengus*)
  - M: cicereello (*Ammodytes* sp.)
  - N: spratto (*Clupea sprattus*)
  - O: passera (*Pleuronectes platessa*)
  - P: merluzzo norvegese (*Trisopterus esmarkii*)
  - Q: molva (*Molva molva*)
  - R: altri
  - S: gamberetti (*Penaeidae*)
  - T: acciughe (*Engraulis encrasicolus*)
  - U: sebaste (*Sebastes* sp.)
  - V: passera americana (*Hypoglossoides platessoides*)
  - W: calamaro (*Illex*)
  - X: limanda (*Limanda ferruginea*)
  - Y: melù (*Gadus poutassou*).
-